



m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE USCITA.0159476.06-10-2023



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza
Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
Divisione III

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione ambiente e clima
U.O. sviluppo sostenibile e tutela risorse
dell'ambiente
Ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

E, p. c.:

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

Direzione generale Valutazioni ambientali
Ex Direzione generale RIA - Bonifiche
VA@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA CULTURA

Servizio V Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

**ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA**

sabap-mn@pec.cultura.gov.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dip. Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa
Civile Dir. Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

**ALLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA**

dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI
DEL FUOCO di**

com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it

**ALL'A.D.M. - AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI**

Direzione centrale legislazione e procedure accise e
altre I.I. -Ufficio accise prodotti energetici e alcolici
dir.accise@pec.adm.gov.it



**ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE
DELLA LOMBARDIA**
dir.lombardia@pec.adm.gov.it

**ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI
MILANO**
dogane.mantova@pec.adm.gov.it

All'ARPA Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

ALLA PROVINCIA DI MANTOVA
provinciadimantova@legalmail.it

AL COMUNE DI OSTIGLIA
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

A EP CENTRALE DI OSTIGLIA S.P.A.
epp2@unapec.it

**Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo**
c.a. Rappresentante Unico ex art. 14-ter della legge
n. 241/1990
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@palazzoehigi.it

**Oggetto: EP Centrale di Ostiglia S.p.A. (già Enel Produzione SpA centrale di Ostiglia MN) –
Trasmissione del decreto di autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito
industriale di olio combustibile posto a servizio della Centrale termoelettrica di
Ostiglia (MN)**

Si trasmette per opportuna conoscenza il provvedimento n. 17503 del 5 ottobre 2023 concernente la
dismissione del deposito di oli minerali a servizio della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Sandra Ianni



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'art. 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7, l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con particolare riferimento agli articoli 57 e 57 bis, di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge n. 239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge n.239/2004, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto, nel caso di impianti costieri, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Regione interessata;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 27 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, concernente le competenze del Ministero delle attività produttive (poi ridenominato Ministero dello Sviluppo Economico), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 22 aprile 2021, per effetto della quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG), e le relative competenze, sono trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) all'istituto Ministero della Transizione Ecologica (MiTE);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.18 del 29 luglio 2021 concernente la riorganizzazione del MiTE;

VISTO il decreto-legge n.173 del 11 novembre 2022, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, per effetto del quale il MiTE assume la denominazione di Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

PREMESSO che in data 19 novembre 2022 (prot. MaSe n. 38837), e successiva integrazione in data 6 dicembre 2022 (prot. MaSe n. 41235), la EP Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, ha trasmesso la richiesta concernente l'autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito industriale di oli combustibili a servizio della centrale termoelettrica, sito in Ostiglia (MN), autorizzato con D.M. n° 14462 del 12 aprile 1988, della capacità complessiva pari a mc 150.214, e fuori esercizio fin dall'anno 2012, il cui attuale assetto impiantistico comprende, in particolare, tre serbatoi da mc 50.000 ciascuno, contenenti



olio combustibile, e serbatoi di servizio per complessivi 214 mc;

CONSIDERATO che, ai sensi dei già menzionati artt. 57 e 57 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la scrivente amministrazione con ministeriale prot. MaSE n.162974 del 15 dicembre 2022 ha avviato il procedimento e convocato, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 così come modificata dal D. Lgs. n. 127/2016, la Conferenza dei Servizi in data 24 febbraio 2023;

VISTA la nota prot. MASE n 0037945 del 14 marzo 2023 volta a sollecitare la conclusione dell'iter istruttorio;

VISTE le note e i pareri rilasciati dalle amministrazioni e/o enti nel corso del procedimento, come di seguito riportati:

- nota n. 99616/RU del 20 febbraio 2023 con cui l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (A.D.M.) ha espresso il proprio parere favorevole subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni formalmente accettate dalla società con nota in data 2 marzo 2023 (prot. MaSE n.31692 del 3 marzo 2023);
- nota n.5795 del 17 marzo 2023 con cui il comune di Ostiglia ha espresso il proprio parere favorevole subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni formalmente accettate dalla società con nota n.42305 del 21 marzo 2023;
- nota n. 0082167 in data 22 maggio 2023 con cui l'ARPA Lombardia – Dipartimento Cremona Mantova – Unità Bonifiche ed Attività estrattive, ha comunicato che le integrazioni riguardo al Piano di indagine fornite dalla società, di cui alla nota prot. 0037945 del 14 marzo 2023, rispondono a quanto richiesto nelle valutazioni tecniche di competenza;

TENUTO CONTO che con nota protocollo n. 0012752 del 16 maggio 2018 il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile – D.C. Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha chiarito che *“le modifiche apportate agli impianti strategici ed alle infrastrutture energetiche che non si configurano come soggette a procedimenti di cui al DPR 151/11 non vengono sottoposte al vaglio dei Comandi dei Vigili del Fuoco”* e che pertanto il procedimento in questione rientra proprio in tale casistica e quindi non si ritiene necessario il parere di sicurezza;

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione alla dismissione e demolizione del deposito di oli minerali a servizio della centrale di Ostiglia è conforme *“... alle previsioni del Progetto di riqualificazione ambientale della Centrale termoelettrica di Ostiglia (MN), autorizzato con decreto 4371 del 24/06/2020 in accordo ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n° 3111 del 06/09/2019 e n° 3413 del 15/05/2020...”*;

CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri richiesti e non pervenuti, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, della legge n. 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (silenzio assenso), del Ministero della Cultura e della Provincia di Mantova;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° XII/617 nella seduta del 10 luglio 2023, ha rilasciato l'intesa, propedeutica al rilascio del decreto ministeriale di autorizzazione, ai sensi dell'art.57 comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, a condizione che:

- siano recepite le prescrizioni indicate al punto 8. *“Quadro prescrittivo” della Relazione istruttorio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- di dare atto che le modalità e le finalità dei lavori relativi alla definizione dello stato ambientale dei terreni, ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del d.lgs.152/2006, previsti nell'ambito della dismissione del



deposito olio sono descritte nella “Relazione istruttoria”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di disporre che EP Produzione S.p.A.:

a) esegua i lavori di dismissione in conformità al progetto presentato, si attenga a tutte le disposizioni citate in premessa, nonché agli obblighi previsti dalle normative in materia ambientale, di sicurezza e di igiene del lavoro;

b) dovrà presentare una relazione, nella quale venga esplicitata la previsione dell’impatto dei mezzi d’opera e pesanti, sia sulla viabilità locale sia sulla S.S. n. 12 Abetone Brennero, ed anche delle periodiche comunicazioni relative all’andamento dei lavori di dismissione nel corso di tutta la durata degli stessi fino alla loro conclusione (settembre 2025), da trasmettere all’amministrazione comunale di Ostiglia;

c) dovrà attenersi al Piano d’indagine Ambientale proposto, alle richieste d’integrazioni formulate dal Dipartimento ARPA di Mantova ed alle corrispondenti dichiarazioni riportate nella nota di riscontro protocollo 208-2023-91-8 del 19/04/2023 [in atti regionali T1.2023.46895 del 20/04/2023] trasmessa dalla Società allo stesso Dipartimento, che ne ha approvato il contenuto;

CONSIDERATO che la EP Produzione S.p.A. con atto Repertorio 41150 (Raccolta n.15884) del 18 maggio 2023, registrato in Milano il 26 maggio 2023 al n.50109 serie 1T, ha conferito alla società EP Centrale Ostiglia S.p.A., con decorrenza in data 1° giugno 2023, un ramo d’azienda afferente alla centrale termoelettrica di Ostiglia;

VISTA la nota n.00125-2023-94-8P in data 21 luglio 2023 con la quale le società EP Produzione e EP Centrale di Ostiglia hanno comunicato l’accettazione delle prescrizioni di cui alla sopracitata deliberazione n° XII/617 della Giunta regionale della Lombardia nella seduta del 10 luglio 2023, di cui alla richiesta MaSE prot. n. 0119010 del 20 luglio 2023;

VISTA la nota del 19 settembre 2023 con la quale la società EP Centrale di Ostiglia S.p.A. ha comunicato l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, rispetto a quanto previsto in data 18 novembre 2022, evidenziando l’esigenza di prevedere una tempistica più lunga per il completamento dei lavori;

VISTI gli atti d’ufficio;

D E C R E T A

1. La società EP Centrale Ostiglia S.p.A., a seguito del sopracitato conferimento di un ramo d’azienda da parte di EP Produzione S.p.A., è autorizzata a dismettere il deposito di oli minerali a servizio della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN), Strada Abetone Brennero Est n° 72, di cui al provvedimento n.14462 del 12 aprile 1988, ed in particolare i seguenti serbatoi, impianti ed attrezzature:

- n. 3 serbatoi di stoccaggio da 50.000 mc ciascuno (denominati S3, S5 e S6);
- pista tubi interna della centrale;
- sistema scarico autobotti, compreso edificio pompe e accessori;
- n. 1 serbatoio interrato da 58 mc a servizio dell’impianto di scarico autobotti;
- impianti e apparecchiature interne alla centrale già a servizio degli oleodotti (riscaldatori, tubazioni, valvole e apparecchiature varie) e del parco combustibili;
- cabina travaso OCD in zona ex S1;
- tubazioni da stazione di scarico autobotti a serbatoi di stoccaggio;
- tubazioni da serbatoi di stoccaggio a impianti;
- tubazioni di scarico OCD da “Navi”;



- impianto di recupero e separazione acqua inquinata da olio composto da vasche/serbatoi minori di stoccaggio fuori terra, n.1 da 150 mc (S13) e n.1 da 6 mc (S10), nonché tubazioni e pompe di trasferimento;

- area ex serbatoi S1, S2 e S4.

Le suddette demolizioni saranno estese ai basamenti, alle parti interrato e ai sottoservizi di tutte le apparecchiature e le componenti oggetto di intervento.

2. A lavori ultimati la composizione del deposito di oli minerali avrà una capacità complessiva di mc 346, così costituita:

n. 1 serbatoio metallico f.t. da mc. 100 per gasolio per produzione energia elettrica;

n. 3 serbatoi metallici f.t. da mc. 3 per gasolio per produzione energia elettrica;

n. 2 serbatoi metallici f.t. da mc. 1,5 per gasolio ad imposta assoluta per antincendio;

n. 2 serbatoi metallici f.t. da mc. 60 per olio lubrificante per turbine;

n. 1 serbatoio metallico f.t. da mc. 60 per olio isolante per trasformatori;

mc. 54 di olio lubrificante confezionati.

Art. 2

1. Le operazioni di cui sopra e le relative attività dovranno avvenire in modo conforme al progetto presentato e depositato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni formulate dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

2. Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

Art. 3

La società è tenuta a completare le attività di dismissione del deposito in argomento entro tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione III. Eventuali proroghe potranno essere concesse, su richiesta motivata della società stessa, con provvedimento dello stesso Ministero.

Art.4

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Art.5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Marilena Barbaro)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
05.10.2023
07:06:58
GMT+01:00

